



S E N T E N Z A N . 2 5 9 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74427

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio (entrambi del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Giuseppe Verdi n° 18 presso lo studio dei difensori stessi;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 19 luglio 2024 (omissis) ha evidenziato di essere orfana maggiorenne di (omissis), titolare di pensione categoria VOCTPS deceduto il 21 agosto 2018; e di aver presentato istanza il 2 novembre 2018 per ottenere la relativa pensione di reversibilità, vedendosi però negare quest'ultima dall'INPS senza neppure esser stata sottoposta a visita medica. Altresì l'odierna ricorrente ha lamentato che tale visita si era svolta soltanto il 28

febbraio 2023, presso la Commissione medica di verifica, in conseguenza del ricorso amministrativo da lei proposto avverso il predetto diniego dell'INPS; e che, però, nessuna comunicazione le era poi pervenuta riguardo all'esito di quella visita o, comunque, ad un ulteriore provvedimento emesso dall'INPS.

Inoltre la (omissis) ha sottolineato di non aver percepito negli anni in questione alcun reddito, ad eccezione di quello di cittadinanza; e di esser separata dal coniuge, senza alcun assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo. Perciò, evidenziando di essere inabile a proficuo lavoro e di esser stata a carico del *de cuius* e con lui convivente allorché questi era venuto a mancare, l'odierna ricorrente ha domandato l'attribuzione della quota del 20% della pensione di reversibilità prevista *uti filia*, con decorrenza dalla data di morte del padre stesso.

2. Con comparsa depositata il 26 novembre 2024 si è costituito l'INPS, addossando alla (omissis) l'onere di dimostrare l'esistenza del requisito fisico a cui era subordinata la pensione di reversibilità da lei invocata, così come il fatto di esser vissuta a carico del padre fino alla dipartita di costui; nonché osservando come la mancata previsione di un assegno di mantenimento, a carico del coniuge separato della (omissis) stessa implicasse una reciproca autonomia reddituale tra i coniugi.

3. Dopo che l'udienza del 10 dicembre 2024 si era conclusa con una riserva istruttoria, quest'ultima è stata sciolta con ordinanza depositata il 22 di quello stesso mese: venendo chieste all'Agenzia delle Entrate informazioni riguardo al reddito di (omissis), coniuge del *de cuius*, per ciascuna delle annualità dal 2014 al 2018. Poi, una volta che il 13 gennaio 2025 l'Agenzia aveva comunicato l'assenza di redditi dichiarati in quegli anni, all'udienza svoltasi l'indomani la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Premesso che è incontestato che la pensione categoria VOCTPS della quale era titolare (omissis) fosse a carico dello Stato, con conseguente giurisdizione di questa Corte pure sulla pensione di reversibilità qui domandata dalla figlia, nel merito il primo comma dell'art. 86 del D.P.R. n° 1092/1973 sancisce che “le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte ... del pensionato”: a cominciare dall'inabilità a proficuo lavoro, di cui il primo comma dell'art. 82 di quel medesimo D.P.R. presuppone la sussistenza in capo all'orfano maggiorenne.

Invero tale requisito deve reputarsi nitidamente comprovato grazie ai verbali delle due più recenti visite a cui l'odierna ricorrente è stata sottoposta per l'accertamento dell'invalidità civile, presso il centro medico legale INPS di Pozzuoli (NA): l'uno del 13 dicembre 2016, ossia antecedente di quasi due anni rispetto al decesso, e l'altro del 6 marzo 2019, cioè successivo di poco più di sei mesi rispetto alla sua dipartita (all. 6 al ricorso, a cui è riferita anche l'ulteriore documentazione di seguito richiamata). Infatti nel primo caso la gravissima patologia neurologica della (omissis) è stata ricondotta al codice 7351: che, in virtù del noto decreto emesso il 5 febbraio 1992 dal Ministero della Sanità, trae con sé una misura fissa di invalidità pari al 100%; mentre, all'esito della più recente di tali due visite, quella medesima infermità è stata ricondotta al codice 7346, sostanzialmente assimilabile al precedente: essendovi annessa un'invalidità tra il 91% ed il 100%.

5. Per altro verso è provato, grazie a due certificati anagrafici del *de cuius* (all. 1), che la sua ultima residenza di costui era a (omissis). Identica risulta esser stata anche la residenza dell'odierna ricorrente, alla data del 21 agosto 2018 in cui il padre è venuto a mancare (all. 5).

6. Inoltre, se a tale convivenza con suo padre si salda sul piano logico, tra il 2016 ed il 2018, l'assenza di redditi propri tanto della (omissis)(all. 17) quanto di sua madre, per costei in virtù delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con nota del 13 gennaio 2025, seppur indirettamente appare dimostrato che la (omissis) sia stata a carico del padre, alla data di morte di quest'ultimo.

Né depone in contrario la sentenza n° 6620/2008 emessa dal tribunale di Napoli (all. 8), peraltro prodotta dalla (omissis) stessa e che parrebbe presupporre una sua autosufficienza economica. Tuttavia, posto che in quel giudizio di separazione coniugale lei risulta aver inizialmente domandato un assegno alimentare di ottocento euro mensili, per poi abdicare in via transattiva a tale pretesa, a tutto concedere la sua autosufficienza economica risalirebbe al 2008: il che rende indimostrato e scarsamente credibile che quest'ultima sia perdurata fino alla perdita del padre, avvenuta a distanza di oltre dieci anni da quella pronuncia giudiziale.

7. Infine, in assenza di un'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, ai ratei mensili della pensione di reversibilità conseguentemente spettante *pro quota* del 20%, dal 22 agosto 2018 cioè all'indomani della morte del padre, vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto ad essi, la rivalutazione monetaria), dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al di dell'effettivo soddisfo.

8. La fin qui evidenziata soccombenza dell'INPS trae con sé la condanna di quest'ultimo a pagare alla (omissis) le spese di lite: le quali, alla luce della durata indeterminata della pensione attribuita all'odierna ricorrente, vanno liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA. Peraltro di tali spese va disposta la distrazione in favore degli avvocati Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio, dichiaratisi antistatari nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74427, proposto da (OMISSIS)contro l'INPS:

- 1) dichiara il diritto di (omissis)alla reversibilità della pensione di cui era titolare suo padre, nella misura del 20% della pensione diretta attribuita al (omissis)stesso, a decorrere dal 22 agosto 2018;
- 2) condanna l'INPS a pagare alla (omissis)i ratei della pensione di reversibilità di cui al punto 1 via via maturati dal 22 agosto 2018 in poi, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al dì dell'effettivo soddisfo;
- 3) condanna l'INPS a pagare alla (omissis)le spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 4) distrae le spese di cui al punto 3 in favore degli avvocati Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio, dichiaratisi antistatari;
- 5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.08.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli